

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 aprile 1984)

#### INDICE

<p>DE TOFFOL: Sull'opportunità di rivedere le norme che regolano l'importazione di conigli dall'estero, in particolare dalle aree extra-comunitarie (162) (risp. CAPRIA, ministro del commercio con l'estero) Pag. 291</p>	<p>DE TOFFOL. — <i>Ai Ministri del commercio con l'estero, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.</i> — Premesso: che gli allevamenti cunicoli sono in difficoltà economiche per il continuo lievitare dei costi di produzione; che la situazione del mercato è costantemente appesantita dall'importazione di conigli dall'estero; che l'importazione di soggetti vivi per la macellazione consentita nell'area extra-comunitaria è continua fonte di malattie, poichè, soprattutto nell'Est, i controlli sanitari sono meno rigorosi di quelli italiani; che i soggetti importati morti vengono venduti nel mercato interno come produzione nazionale provocando un danno agli allevatori e una frode verso i consumatori; vista la petizione di 10.000 allevatori, i quali chiedono l'intervento governativo a difesa dei loro legittimi interessi, l'interrogante chiede di sapere: se non intendano rendere obbligatorio per i conigli importati morti, freschi o congelati, l'applicazione di un segno chiaramente visibile di riconoscimento in modo da individuare il Paese di origine; se non ravvedano la necessità di bloccare, per motivi sanitari, l'importazione di</p>
<p>DE TOFFOL ed altri: Per l'adozione di iniziative volte a garantire la corresponsione delle indennità di anzianità e di buonuscita ai dipendenti dell'ex ONMI per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1975 (431) (risp. GORIA, ministro del tesoro) 292</p>	
<p>DI CORATO: Sui criteri in base ai quali sono state liberalizzate le importazioni di porcellane e terraglie (109) (risp. CAPRIA, ministro del commercio con l'estero) 293</p>	
<p>GIUST: Sull'opportunità di assegnare all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra un contributo straordinario, integrativo di quello fissato dalla legge 13 maggio 1983, n. 196, al fine di garantire la sopravvivenza dell'ente stesso (290) (risp. GORIA, ministro del tesoro) 295</p>	
<p>Sulla ventilata soppressione degli Uffici delle imposte dirette di Spilimbergo e di San Vito al Tagliamento (Pordenone) (426) (risp. VISENTINI, ministro delle finanze) 297</p>	
<p>PALUMBO: Sul procedimento disciplinare avviato nei confronti di un impiegato dell'ufficio postale di Palmi (Reggio Calabria), responsabile di avere espresso critiche sul funzionamento dell'Amministrazione postale (439) (risp. GAVA, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 298</p>	

16 APRILE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

conigli vivi destinati alla macellazione dalle aree extra-comunitarie.

(4 - 00162)

(11 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Premesso che negli ultimi venti anni il consumo nazionale di carni di coniglio è più che triplicato, essendo passato da 1 a 3,7 chilogrammi *pro capite* l'anno, si fa presente che l'insufficiente produzione nazionale (1.914.000 quintali nel 1982, a fronte di un consumo pari a 2.141.000 quintali) ha provocato l'espansione delle importazioni di tali carni, specie dai Paesi orientali.

Un divieto, quindi, anche temporaneo delle importazioni di conigli vivi o macellati dai Paesi terzi avrebbe, come primo effetto, quello di danneggiare i consumatori e rappresenterebbe, indirettamente, un'azione tesa a limitare i consumi proprio delle carni alternative. Un eventuale blocco delle importazioni comporterebbe, inoltre, non poche complicazioni di carattere internazionale, in quanto, molto spesso, queste importazioni rientrano in un ambito più generale di accordi commerciali stipulati tra il nostro Paese ed i Paesi interessati.

Peraltro, nei primi sette mesi del 1983 le importazioni dai Paesi dell'Est sono diminuite del 15,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 1982, per cui si può affermare che esse mantengono un livello sufficientemente contenuto.

Tutto ciò non toglie, ovviamente, la necessità di effettuare i dovuti controlli sanitari sulle importazioni di conigli vivi e relative carni.

I veterinari di confine, infatti, in conformità alle norme sanitarie vigenti e nel rispetto di accordi e di convenzioni veterinarie esistenti con i Paesi esportatori di conigli, controllano le certificazioni sanitarie di scorta, effettuano visite cliniche e sondaggi sugli animali, integrate talvolta da ricerche di laboratorio soprattutto nei casi in cui si riscontri mortalità. I predetti controlli fino ad ora non hanno evidenziato forme di malattia.

Per quel che concerne l'applicazione di un marchio sui conigli importati, si fa presente che la bollatura delle carcasse di conigli è attualmente effettuata mediante un

bollo a placca metallica su cui sono impressi il numero di riconoscimento del macello di provenienza e la sigla del Paese di origine, elementi, questi, che consentono la differenziazione delle carcasse di coniglio di origine estera da quelle nazionali.

L'applicazione di un eventuale specifico marchio di importazione potrebbe sortire l'effetto di recare pubblicità a prodotti che, viceversa, si tenta di emarginare.

Si condividono, infine, le preoccupazioni manifestate dalla signoria vostra onorevole in ordine al continuo lievitare dei costi di produzione, fortemente influenzati dall'alto costo dell'alimentazione zootecnica, che incide per circa il 75 per cento sui costi stessi.

Il problema, peraltro comune a tutto il settore zootecnico, è oggetto di studio di un comitato recentemente istituito su iniziativa del Ministero dell'agricoltura.

*Il Ministro del commercio con l'estero*

CAPRIA

(10 aprile 1984)

DE TOFFOL, ANTONIAZZI, MERIGGI, GIUSTINELLI, GIOINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che circa 8.000 dipendenti dell'ex ONMI (Opera nazionale maternità ed infanzia), sciolto con la legge statale n. 698 del 1975 e con successiva legge 1° agosto 1977, n. 563, sono ancora in attesa, dal 1° gennaio 1976, della liquidazione della indennità di anzianità per tutto il servizio prestato fino al 31 dicembre 1975;

che l'indennità di buonuscita per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1975, così come il premio ai servizi INADEL, sono infruttiferi e quindi soggetti alla svalutazione;

che le indennità di cui in premessa (liquidazione indennità di anzianità e indennità di buonuscita per servizi prestati fino al 31 dicembre 1975) sono previste dal regolamento per il trattamento del personale addetto agli uffici e servizi centrali e periferici dell'ONMI, approvato in sede ministeriale dai Ministri del tesoro e della sanità;

che il Ministero della sanità aveva predisposto e consegnato, con decreto del Mi-

16 APRILE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

nistro medesimo, i conteggi relativi alla indennità di anzianità ed alla indennità di buonuscita per ogni dipendente, maturate alla data dello scioglimento dell'ONMI;

che a fronte delle inadempienze sono stati inoltrati ricorsi in sede giudiziaria da parte dei cittadini interessati;

che un grave ritardo si registra da parte del Ministero del tesoro nel predisporre la documentazione adeguata per consentire all'INADEL la definizione delle pratiche,

gli interroganti chiedono al Ministro se non intende intervenire con urgenza per garantire il soddisfacimento dei diritti spettanti ai dipendenti dell'ex ONMI.

(4 - 00431)

(22 dicembre 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che questa Amministrazione, in attuazione del combinato disposto degli articoli 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e 6 della legge 1° agosto 1977, n. 563, che disciplinano la soppressione dell'ONMI, ha completato le operazioni di trasferimento all'INADEL delle competenze maturate da tutto il personale, a titolo di indennità di anzianità, al 31 dicembre 1975, data di soppressione dell'ente.

Si comunica inoltre che si sta provvedendo al trasferimento all'INADEL degli importi relativi all'indennità di buonuscita spettante a quei dipendenti che, alla data del 31 dicembre 1975, risultavano iscritti all'INPS.

In proposito giova, infatti, precisare che il Consiglio di Stato, con parere in data 16 maggio 1980, ha ammesso la legittimità del cumulo dell'indennità di anzianità con l'indennità di buonuscita solo per quella categoria di dipendenti ex ONMI che, assunti prima del 6 ottobre 1967 — data di entrata in vigore del regolamento organico — non abbiano optato per l'iscrizione alla CPDEL o alla CPS, conservando così la posizione assicurativa presso l'INPS.

*Il Ministro del tesoro*  
GORIA

(7 aprile 1984)

DI CORATO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premettendo che lo scrivente con altre interrogazioni ha già sollevato il problema, si vuole nuovamente attirare l'attenzione sulle norme che regolano l'importazione e l'esportazione delle ceramiche, norme che vanno a colpire seriamente e pesantemente alcune nostre produzioni come quella della ceramica domestica della Puglia (esattamente di Monopoli, in provincia di Bari) dove, a causa dell'invasione della ceramica proveniente da Paesi esteri e dirottata sul nostro mercato regionale e nazionale, si è venuta a creare una situazione molto grave che vede alcune aziende minacciare il licenziamento e la messa in cassa integrazione dei propri dipendenti, con ripercussioni non solo sull'economia del comune dove è sita l'azienda, ma anche nelle zone di residenza dei lavoratori delle Ceramiche pugliesi di Monopoli.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro del commercio con l'estero di conoscere:

quali sono stati i criteri determinanti per cui circa 6 mesi or sono sono state liberalizzate le importazioni di porcellane e terraglie provenienti da Paesi stranieri e se ci si è resi conto, così facendo, di indebolire le nostre produzioni di ceramica, di frenare lo sviluppo economico del settore e di costituire una grave minaccia per i livelli occupazionali;

quali provvedimenti intenda prendere per verificare se la decisione riguardante la liberalizzazione dell'importazione delle ceramiche straniere ha realmente causato la crisi sopra descritta e, in caso affermativo, se non ritenga di modificare o revocare dette norme;

se non ritenga opportuno convocare un incontro tra il movimento sindacale unitario CGIL-CISL-UIL e le Amministrazioni comunali di Monopoli, Polignano, Conversano e Alberobello, la Regione Puglia e le forze politiche democratiche per un esame attento e generale del problema al fine di tranquillizzare gli 800 lavoratori dell'azienda Cerami-

16 APRILE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

che pugliesi di Monopoli e le popolazioni dei comuni interessati.

Si chiede, infine, se il Ministro del lavoro non ritenga utile intervenire presso l'azienda Ceramiche pugliesi di Monopoli per farla desistere dalla minaccia di messa in cassa integrazione, licenziamento o addirittura chiusura della fabbrica, accertando, tra l'altro, se risulta corrispondente a verità che l'azienda ha ottenuto, accelerando il ritmo di lavoro, una maggiore produzione con un numero inferiore di addetti dell'intero organico.

(4 - 00109)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — Occorre rilevare che l'import-export globale di porcellane, maioliche e terraglie è tradizionalmente favorevole al

nostro Paese. Il problema, quindi, sollevato dalla signoria vostra onorevole sembrerebbe riguardare soltanto il vasellame di porcellana individuato nella voce doganale 69.11 (confronta tab. 1 allegata).

Ciò premesso, si precisa che il regime di importazione del vasellame di porcellana e di altre materie ceramiche non ha subito alcuna recente modifica e prevede la libera importazione per i prodotti in questione da tutte le provenienze, eccezione fatta per il Giappone e per i Paesi a commercio di Stato.

Per le importazioni dal Giappone e dai Paesi dell'Est sono prescritti specifici contingenti il cui ammontare dal 1981 è rimasto sostanzialmente invariato e la cui concreta utilizzazione è non di rado risultata inferiore al quantitativo previsto.

TABELLA 1

VASELLAME E OGGETTI DI PORCELLANA, CERAMICA, TERRACOTTA E TERRAGLIA, COMPRESI NELLE VOCI DOGANALI 69.11 - 69.12 - 69.13 - 69.14, IMPORTATI ED ESPORTATI NELL'ANNO 1982

DATI ISTAT (\*)

Quantità in tonnellate  
Valore in milioni di lire

OPERAZIONI	VOCI DOGANALI								TOTALI	
	69.11		69.12		69.13		69.14		Q	V
	Q	V	Q	V	Q	V	Q	V		
IMPORT . . . . .	25.646	126.688	2.203	8.521	4.406	40.470	988	4.457	33.243	180.136
EXPORT . . . . .	5.448	20.598	40.723	68.372	34.607	149.969	22.779	16.299	103.557	255.238
SALDI . . . . .	-20.198	-106.090	38.520	59.851	30.201	109.499	21.791	11.842	70.314	75.102

(\*) « Statistica mensile del commercio con l'estero » - Volume n. 12: Tavola n. 6.

Liberamente importabile è sempre stato, per contro, il vasellame di provenienza dalla Jugoslavia, rientrando quest'ultima nella zona « A3 » del regime doganale delle importazioni italiane (mentre i Paesi dell'Est sono classificati nella zona « B »).

All'atto della conclusione dell'accordo CEE-Jugoslavia (1° gennaio 1980) la Comunità convenne l'abolizione dei dazi per tutti i prodotti industriali di provenienza jugoslava. Per il vasellame di porcellana, proprio in considerazione della sensibilità per tale prodotto da parte italiana, esso venne fatto inserire in un sistema di sorveglianza comunitario al fine di controllare il flusso delle importazioni.

È da ricordare poi che nel 1980, per venire incontro alle ripetute, pressanti richieste avanzate dai Paesi dell'Est, venne deciso, in linea di massima, di riportare in quantità i contingenti fino ad allora espressi in valore. A questo proposito si è tenuta presente la nota potenzialità dei contingenti quantitativi a tradursi in aumento dei prezzi unitari, e quindi in una attenuazione della spinta concorrenziale sui mercati di destinazione. Comunque, dopo l'avvenuta trasformazione dei contingenti, non è stato più concesso ai Paesi dell'Est l'incremento annuo del 20 per cento della quota base.

Negli anni 1981 e 1982 le importazioni di vasellame di porcellana dai Paesi dell'Est hanno rappresentato rispettivamente il 16,6 per cento ed il 12,6 per cento del totale importato.

Nel ribadire, da ultimo, che non è intervenuta alcuna recente misura di liberalizzazione per l'importazione dei prodotti in questione, si conferma, in ogni caso, la disponibilità piena di questa Amministrazione ad esaminare con la massima attenzione ulteriori ed eventuali problemi anche su segnalazione delle associazioni di categoria del settore, recentemente invitate a fornire precisi e dettagliati elementi conoscitivi al riguardo.

*Il Ministro del commercio con l'estero*

CAPRIA

(10 aprile 1984)

GIUST. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'attribuzione all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra del contributo di lire 550 milioni di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 196, contributo che è pari al 50 per cento di quello concesso fino al 1981 con la legge n. 190 del 27 aprile 1981.

Al riguardo è da premettere che:

l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, già ente pubblico classificato di notevole importanza in campo nazionale (2° livello) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1975, è stata privatizzata con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979;

per il combinato disposto di cui all'articolo 1-bis della legge n. 641 del 1978 ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 giugno 1979, sono state attribuite alla stessa Associazione anche le funzioni di rappresentanza, protezione e tutela in precedenza espletate dalla soppressa Opera nazionale invalidi di guerra nei riguardi di vedove, orfani ed equiparati tali dei militari invalidi di guerra;

pertanto, la medesima ANFCGDG, a seguito della sopra indicata modifica del proprio stato giuridico, ha mantenuto le già riconosciute finalità istituzionali di ordine morale e sociale (con la sola eccezione dell'attività assistenziale trasferita alle Regioni ed agli Enti locali) ed ha altresì ampliato la propria sfera di competenza relativamente alla rappresentanza, protezione e tutela nei confronti di altre categorie di cittadini (vedove, orfani ed equiparati, genitori e collaterali degli invalidi di guerra);

all'ANFCGDG aderiscono 392.958 congiunti di caduti e di dispersi e il medesimo sodalizio ha tuttora una struttura capillare operante su tutto il territorio nazionale costituita da 92 comitati provinciali e da 3.887 tra sezioni e fiduciarati comunali;

l'attività dell'Associazione in argomento si svolge anche a livello internazionale, secondo le specifiche attribuzioni statutarie

16 APRILE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

investenti, inoltre, specifiche finalità di evidente interesse pubblico a mente dell'articolo 3 del vigente statuto di detto ente morale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, n. 77;

tale attività e le relative operazioni gestionali sono direttamente controllate dalle competenti amministrazioni statali di vigilanza, essendo l'ANFCDG l'unico ente privatizzato che ha mantenuto nel proprio collegio centrale dei sindaci i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro;

con legge n. 190 del 27 aprile 1981 è stato assegnato alla predetta Associazione un contributo di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981 in considerazione delle relative finalità istituzionali « particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 »;

tale contributo, pari a circa un terzo di quello in precedenza fruito fino al 1979, consentiva all'ANFCDG di fronteggiare solo parzialmente la grave situazione finanziaria determinatasi dopo il descritto provvedimento di privatizzazione, evitando la chiusura degli uffici operativi provinciali e la conseguente contrazione della propria realtà funzionale afferente anche al mantenimento delle case di soggiorno poste a disposizione degli associati e del grande monumento, denominato *Ara Pacis*, esistente sul Colle di Medea (Gorizia) presso cui si ritrovano annualmente, in una rinnovata volontà di pace, le rappresentanze diplomatiche e militari di ben 22 nazioni di tutto il mondo;

quanto precede compendia solo gli elementi essenziali della validità della presenza attiva dell'ANFCDG nel contesto dell'attuale condizione storico-sociale del nostro Paese, prescindendo da ogni altra considerazione di ordine morale connessa agli insopprimibili valori ideali espressi dal sacrificio di guerra.

Tutto ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede, altresì, di conoscere:

1) quali provvedimenti il Governo intende adottare per far recuperare al-

l'ANFCDG quanto alla stessa sottratto qualora risulti che, in sede di predisposizione della citata legge 13 maggio 1983, n. 196, non sia stato tenuto conto, con equanime obiettività, della condizione di detto sodalizio (attività svolta, numero ed ubicazione delle sedi, numero dei soci) rispetto a quella di altre associazioni risultate inspiegabilmente privilegiate per quanto attiene alla misura del contributo statale loro concesso;

2) se il Governo, in attesa di una globale revisione della materia in argomento, non ritenga di assegnare subito all'ANFCDG un contributo straordinario integrativo di quello concesso con la richiamata legge n. 196 del 1983, al fine di evitare che lo stesso glorioso sodalizio venga ad essere di fatto soppresso per mancanza di fondi malgrado la dichiarata volontà dei legislatori di assicurarne la continuità, peraltro indispensabile per quel complesso di considerazioni che vengono ritenute ben valide da tutti i popoli che hanno comunque partecipato a qualsivoglia conflitto, così come è dimostrato dalla forte capacità operativa attribuita all'estero, da altri Governi, alle analoghe associazioni delle famiglie dei caduti delle nazioni di tutto il mondo.

(4 - 00290)

(17 novembre 1983)

RISPOSTA. — Si fa presente che la riduzione del contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra è la conseguenza di una specifica iniziativa parlamentare, assunta durante l'iter di approvazione della legge 13 maggio 1983, n. 196. Infatti, in sede di esame della citata legge presso la 2<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati, si individuarono singolarmente i contributi da assegnare alle varie associazioni beneficiarie e, in particolare, fu apportata una riduzione al contributo da erogare all'ANFCDG.

L'assegnazione di un contributo straordinario integrativo a favore dell'Associazione in parola, auspicato dalla signoria vostra onorevole, tenderebbe a vanificare gli obiettivi, a suo tempo fissati dal legislatore, intesi ad escludere forme di contribuzione a carico del bilancio dello Stato in favore di enti ed associazioni private.

Peraltro, giova segnalare che sono state presentate proposte di legge, d'iniziativa di vari deputati, concernenti la concessione di contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni per il sostegno delle attività di promozione sociale. In ordine a tali proposte questa Amministrazione, nel precisare che eventuali contribuzioni postulano un esame delle diverse situazioni finanziarie per accertare che gli interventi siano commisurati alle effettive esigenze di gestione dei singoli enti, ha dichiarato la propria disponibilità a reperire la necessaria copertura finanziaria mediante utilizzo di quota parte di altra voce del fondo speciale, atteso che nessun accantonamento specifico risulta preordinato per iniziative della specie.

Il Ministro del tesoro  
GORIA

(7 aprile 1984)

GIUST. — *Al Ministro delle finanze.* — Sulla ventilata soppressione degli Uffici delle imposte dirette di Spilimbergo e di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

Interpretando le preoccupazioni ripetutamente espresse dalle rappresentanze economiche e sociali, dalle categorie professionali e dalle popolazioni interessate, a seguito della notizia che il Ministero sta disponendo la chiusura degli Uffici delle imposte dirette di Spilimbergo e di San Vito al Tagliamento;

considerato che tale provvedimento danneggerebbe pesantemente la già carente economia dei due mandamenti e priverebbe la popolazione di un servizio essenziale che lo Stato deve garantire ai cittadini;

tenuto conto che gli Uffici di cui viene ventilata la soppressione servono due vasti mandamenti ai quali fanno capo numerosi comuni — sedi, tra l'altro, di insediamenti industriali — con dislocazione disagiata rispetto al capoluogo di provincia;

tenuto, altresì, presente che l'intervenuta chiusura dell'Ufficio del registro di San Vito al Tagliamento sta già provocando disagi al-

la popolazione del sanvitese che comprende 40.000 abitanti,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponda al vero la notizia della soppressione citata, quali motivi inducano a tale determinazione, e chiede, comunque, al Ministro di voler valutare attentamente le dettagliate istanze e gli ordini del giorno indirizzati al suo Dicastero dagli organi esecutivi degli enti pubblici interessati e considerare quanto meno l'opportunità di soprassedere a qualsiasi decisione fino a quando non sarà completata l'opera di ricostruzione, ancora in atto, a seguito dei noti, gravissimi eventi calamitosi che hanno colpito il Friuli.

Si richiama, a questo proposito, la legge 23 marzo 1973, n. 36, che, in circostanze analoghe, ha sospeso i provvedimenti soppressivi di numerosi uffici della Sicilia e della Calabria.

(4 - 00426)

(21 dicembre 1983)

RISPOSTA. — È noto che con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, venne stabilita la soppressione degli uffici distrettuali indicati nella ivi allegata Tabella A e venne altresì disposto che gli stessi potessero continuare ad esercitare le proprie funzioni relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1974, anche posteriormente, ma non oltre il 31 dicembre 1976.

Il predetto termine è stato poi più volte prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stata stabilita una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1984, facendo salva tuttavia la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte inclusi nella già citata Tabella A.

È agevole rilevare che questa norma — a differenza delle precedenti — non si è limitata a disporre una nuova proroga del ter-

16 APRILE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

mine in questione, ma ha espressamente fatta salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, in dipendenza del termine prorogato, alla anticipata soppressione di alcuni uffici distrettuali nel quadro di quella graduale sistemazione territoriale degli uffici periferici finanziari che il legislatore del 1972 aveva posto come uno dei passaggi obbligati per ottenerne la piena funzionalità e che, oltre tutto, è perfettamente in linea con il progetto di riforma dell'Amministrazione finanziaria finalizzato, fra l'altro, pure alla riduzione del costo dei servizi anche attraverso opportune unificazioni di settori che oggi operano in via autonoma.

Va da sé che nell'esercizio della predetta facoltà non si è mancato di valutare adeguatamente anche le esigenze delle popolazioni locali.

A quest'ultimo riguardo non può però sottacersi, in via generale, che la chiusura dei servizi catastali negli uffici delle imposte, la cessazione del rilascio delle certificazioni e l'eliminazione dell'istituto del « concordato » hanno sensibilmente ridotto le occasioni di accesso dei contribuenti presso gli uffici stessi; nè va sottovalutato in prospettiva che, una volta completata l'attivazione dei centri di servizio, saranno questi ultimi ad avere l'effettiva gestione delle dichiarazioni dei redditi rimanendo riservata agli uffici delle imposte la sola attività accertatrice.

È pertanto in questa ottica che vanno considerati i provvedimenti ministeriali con cui è stata disposta la soppressione di alcuni uffici finanziari tra i quali quelli di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo, sedi di scarsa importanza dal punto di vista fiscale dove, a fronte di qualche operatore di un certo rilievo, fa riscontro una massa di modestissimi contribuenti.

Si soggiunge che la determinazione di soppressione degli uffici distrettuali in argomento è fondata, oltre che sulla relativa importanza sotto i profili industriale e commerciale della zona di competenza, anche sulla considerazione del non grave disagio a cui sarebbe andata incontro la popolazione stante la vicinanza degli uffici di Pordenone e

Maniago, già dotati di apparecchiature elettroniche terminali per tutti i servizi di liquidazione delle dichiarazioni e per le comunicazioni con il centro informativo.

*Il Ministro delle finanze*

VISENTINI

(10 aprile 1984)

**PALUMBO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio accaduto presso l'ufficio postale di Palmi (RC), un impiegato del quale, per il solo fatto di avere liberamente e pubblicamente manifestato il proprio pensiero esprimendo generiche e civilissime critiche e proposte circa il funzionamento dell'Amministrazione postale italiana (vedasi « Il Giornale d'Italia » del 9 settembre 1983), è stato formalmente richiamato dal direttore provinciale reggente di Reggio Calabria con una pretestuosa lettera (prot. n. 886/RIS/ALM) con la quale è stato perentoriamente invitato ad addurre giustificazioni circa il suo comportamento, che avrebbe integrato, secondo il dirigente, gli estremi della denigrazione passibile della sanzione disciplinare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 81, lettera b).

Nonostante l'interessato si sia acquietato alla contestazione, porgendo addirittura formali (e, a giudizio dell'interrogante, non dovute) scuse con una rispettosissima lettera del 17 ottobre 1983 (prot. 4745), quel dirigente, con successiva comunicazione del 22 ottobre 1983 (prot. 81292/ALM) ha deferito l'impiegato alla commissione provinciale ULA, non avendo ritenuto esaurienti le giustificazioni addotte. Ne è derivato un formale procedimento disciplinare, tuttora in corso (lettera della commissione provinciale ULA del 2 dicembre 1983, prot. 95022).

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se e quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda adottare in merito all'incresciosa vicenda, apparendo nella specie evidente che l'impiegato, con l'intervento inopportuno contestatogli, ha soltanto inteso esprimere il proprio pensiero di libe-

16 APRILE 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 21

ro cittadino nei limiti del dettato costituzionale, certamente senza intenzione offensiva o denigratoria verso alcuna autorità o istituzione.

In particolare, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno annullare il procedimento disciplinare in corso, per l'assoluta palese insussistenza degli estremi della denigrazione, invitando inoltre il dirigente provinciale che si è fatto promotore dell'inopportuna azione disciplinare a volersi astenere per l'avvenire da analoghe iniziative, che appaiono lesive delle libertà di espressione del pensiero costituzionalmente garantite.

(4 - 00439)

(22 dicembre 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che su « Il Giornale d'Italia » del 9 settembre 1983 è stato pubblicato un articolo a firma di Lacquaniti Enrico nel quale lo stesso, dopo aver premesso di essere un dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esprimeva opinioni critiche sull'operato di quest'ultima e sul comportamento delle autorità che la rappresentano.

I competenti organi di questa Amministrazione, effettuati gli accertamenti di rito, formulavano alcune contestazioni al Lacquaniti, il quale rispondeva che le espressioni usate nel trafiletto erano andate al di là delle sue intenzioni e chiedeva che per l'accaduto gli venisse usata clemenza.

Il funzionario inquirente, però, non riteneva tali giustificazioni idonee a scagionare l'inquisito ed avviava un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Tale procedimento si è concluso con l'emissione della ordinanza n. 2248 del 29 febbraio 1983, con la quale il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria, su conforme parere della Commissione provinciale, ha inflitto al Lacquaniti la sanzione disciplinare della riduzione di un decimo dello stipendio per tre mesi.

Naturalmente, avverso detto provvedimento l'interessato potrà esperire i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

GAVA

(9 aprile 1984)